



Roma, Li 17 dicembre 2020

**Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

#### **NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE**

##### **1. Circolare n. 29/E del 2020: riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**

Con la circolare n. 29/E, pubblicata in data 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sulla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, mediante specifiche indicazioni in merito alla disciplina contenuta nel d.l. n. 3/2020. Si ricorda, in particolare, che tale decreto reca misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, prevedendo l’abrogazione della disciplina del bonus IRPEF e l’introduzione di due nuove misure.

Queste ultime si sostanziano nel “trattamento integrativo” riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e a 1200 euro per il 2021, se il reddito del beneficiario non supera la soglia di 28.000 euro. In aggiunta, si prevede un’ulteriore detrazione fiscale per chi percepisce redditi compresi tra i 28 mila e i 40 mila euro nel periodo che va dal 1° luglio e il 31 dicembre 2020. In tale ipotesi, l’importo della detrazione, rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino all’azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Secondo le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, ai fini della verifica della soglia di reddito di 28 mila euro, si calcolano anche i redditi di coloro che beneficiano di regimi speciali, come gli impatriati, rientrano nel computo del reddito complessivo anche quello assoggettato a cedolare secca sugli affitti, ed è, invece, escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. È, in aggiunta, precisato che l’importo del trattamento integrativo di 600 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 100 euro al mese per ciascuno dei sei mesi che vanno da luglio a dicembre 2020, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno, in cui non è rilevante la considerazione dell’esatto numero dei giorni di ciascun mese.

Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, d.l. n. 3/2020, i sostituti d’imposta riconoscono il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza nei confronti del contribuente. Nello specifico, i sostituti verificano la spettanza sulla base dei dati reddituali a disposizione, senza, dunque, attendere specifiche richieste da parte dei beneficiari.

Si ricorda, inoltre, che il DL “Rilancio” ha previsto che il *bonus* Irpef e il trattamento integrativo spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro

loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il sostituto d'imposta, quindi, riconosce i benefici spettanti, per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali introdotti dal "Cura Italia", assumendo, al posto degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria. I contribuenti che risultano non in possesso dei requisiti per fruire dei benefici, lo comunicano al sostituto, il quale potrà effettuare il recupero delle somme non spettanti nei periodi di paga successivi a quello in cui è stata effettuata la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

## **2. Circolare INPS n. 145 del 2020: sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali in scadenza a dicembre 2020**

Con la circolare in commento, l'INPS ha fornito alcune indicazioni operative relativamente alla sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, come prevista dall'art. 2, d.l. 157/2020, c.d. decreto "Ristori quater".

In proposito, si ricorda che il comma 1 della disposizione citata sospende i termini dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ai sensi del comma 2, la sospensione opera senza la verifica del requisito della diminuzione del fatturato in riferimento ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data successiva al 30 novembre 2019.

La sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, spetta altresì, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l'ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato, ai seguenti soggetti:

- aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- esercenti le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse);
- operanti nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone rosse;
- esercenti l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.

L'effettuazione dei sospesi dovrà essere effettuata in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si precisa che la sospensione non è comunque applicabile alle rate di contribuzione dovute per effetto delle precedenti sospensioni previste dai vari provvedimenti emergenziali precedentemente entrati in vigore.

## **3. Circolare INPS n. 146 del 2020: indicazioni operative sull'indennità onnicomprensiva Covid-19**

Con la circolare n. 146, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per fruire dell'indennità onnicomprensiva Covid-19, introdotta dal decreto Ristori quater. Innanzitutto come si legge dalla circolare, è stato prorogata al 31 dicembre 2020 la scadenza del termine entro il quale i lavoratori interessati possono presentare la relativa istanza. Tra i soggetti che vi rientrano, sono compresi:

- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori dello spettacolo;

- lavoratori intermittenti;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

I lavoratori già beneficiari dell'indennità onnicomprensiva del decreto Ristori non devono presentare una nuova domanda per l'accesso alle indennità una tantum prevista dal Ristori quater, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell'indennità onnicomprensiva possono presentare domanda entro la data del 31 dicembre 2020. La domanda, al fine di accedere al beneficio, va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando gli ordinari canali messi a disposizione mediante il sito internet dell'INPS, e dunque **PIN INPS**, **SPID** di livello 2 o superiore, **carta di identità elettronica 3.0**, **Carta nazionale dei servizi**.

**Per quanto concerne invece, la compilazione dell'istanza, è necessario accedere, mediante il portale INPS, al link: Presentazione domanda Covid autonomi.** Successivamente si potrà compilare il modello, inserendo tutti i dati richiesti. Al termine della procedura, prima dell'invio definitivo, è necessario spuntare per sottoscrizione le dichiarazioni di non aver presentato domande per ulteriori indennità Covid non compatibili.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**